

interesse. Forse può essere che in taluni casi convenga di applicare un pedaggio ai ponti; ma è questo un argomento che vuol essere esaminato sotto diversi aspetti. Per altro non è opportuno nè utile, specialmente in fatto di legge organiche, lo improvvisare delle disposizioni e delle modificazioni. Io studierò seriamente la questione, e presenterò, ove occorra in casi speciali, i necessari progetti di legge al Parlamento. Frattanto prego l'onorevole Giani e l'onorevole Ghinosi a non insistere maggiormente, perchè io prenderò ad esaminare quanto essi ebbero ad esporre alla Camera; e se dai casi speciali dedurrò la convenienza di formulare principii generali, su cui possa stabilirsi una legge per questa materia, io non mancherò di provocare le deliberazioni del Parlamento.

GIANI. Dopo la dichiarazione fatta dal signor ministro di presentare un progetto di legge speciale, io non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Ghinosi, ritira o mantiene la sua proposta?

GHINOSI. Replicherò qualche parola all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Mi ha sentito?

GHINOSI. Egli ha detto che è una materia grave.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Ho detto che, ove il caso lo richieda, presenterò un progetto di legge speciale, dopo avere maturamente considerata la questione.

PRESIDENTE. Si è riservato di esaminare la questione, e, occorrendo, presentare un progetto di legge.

GHINOSI. Non ho difficoltà ad accettare questa dichiarazione; però, per mettere l'onorevole ministro Devincenzi in condizione di trovare quella energia (*Ilarità a destra*) e quella risoluzione che lo determinino a presentare sollecitamente la legge promessa, io lo informerò di un fatto che forse egli ignora (benchè compiutosi nella cerchia della sua competenza); si tratta di tariffe e di disposizioni esplicite, nette, precise della legge sui lavori pubblici, disposizioni tenute in non cale dall'amministrazione delle finanze.

In novembre quel passo volante a cui io vorrei che si sostituisse un ponte di chiatte a spese dei comuni di Ostiglia e Revere, doveva essere messo all'appalto. Vigeva prima un'antica tariffa austriaca, dove i cittadini erano distinti in due categorie, forestieri e terrazzani. I forestieri pagavano il doppio, i terrazzani la metà; ultimamente, per rispetto alla legge, l'appalto fu aperto colla tariffa unificata, e nessuno si presentò. Dopo il terzo esperimento, quegli che si presentò fece tale offerta, che spaventò l'intendente di finanza di Mantova. Che cosa si fece, malgrado l'articolo 45 o 46, non so bene, della legge sui lavori pubblici? Si ritornò all'antica tariffa. Così nella mia provincia c'è oggi questo bel spettacolo che un Tizio nato, poniamo, a Melara, in quel di Rovigo, e un Caio nato ai Correggiati, ad un miglio di distanza, se passano colla loro

carretta, il primo, considerato come forestiero, paga una lira e due centesimi; il secondo, considerato terrazzano o terriere, paga soltanto cinquantun centesimi. Io domando se questo sia un saggio di quella giustizia che, secondo l'onorevole Sella, deve reputarsi il più saldo fondamento dei regni.

PRESIDENTE. Dunque, anche questo articolo è ritirato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io pregherei la Camera a discutere ancora in questa tornata il progetto di legge per la vendita a trattative private di alcuni stabili demaniali. E poichè vedo che è presente l'onorevole Botta, il quale si è lagnato delle variazioni arretrate all'ordine del giorno...

BOTTA. Sì.

MINISTRO PER LE FINANZE... lo prego a credere che io faccio questa preghiera alla Camera, non per posporre la sua interpellanza, ma soltanto perchè si tratta di una legge urgente, la quale non può dar luogo a discussione e per non moltiplicare gli squittini segreti.

Io spero che l'onorevole Botta e la Camera annuiranno a questa mia domanda. (*Il deputato Botta fa segni di assenso*)

Molte voci. Sì! sì!

VOTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA VENDITA A TRATTATIVE PRIVATE DI ALCUNI STABILI DEMANIALI.

PRESIDENTE. Adunque si procederà ora alla discussione del progetto di legge per la vendita a trattative private di alcuni stabili demaniali.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

L'onorevole ministro accetta il progetto della Commissione?

MINISTRO PER LE FINANZE. Lo accetto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 1:

« L'articolo 4, n° 6, della legge 22 aprile 1869 n° 5026, è applicabile ai contratti per la vendita dei beni già ecclesiastici pei quali avvenne diserzione d'asta fino al 31 dicembre 1871. »

(È approvato.)

« Art. 2. La vendita a privata trattativa dei singoli lotti avrà luogo, previo parere unanime della Commissione provinciale di sorveglianza. Ove si tratti di un lotto il cui prezzo nell'ultimo incanto superò le lire 8000 e quando la Commissione provinciale non sia stata unanime nel parere della vendita di un lotto a trattativa privata, non potrà procedersi all'alienazione senza deliberazione preventiva della Commissione generale di sindacato, la quale si pronunzierà dietro motivata proposta della Commissione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 3. È derogato alle disposizioni contrarie alla